



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 970 del 20/12/2024

Oggetto: CONVENZIONE TRA ASL NO E ASL VCO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA (TSRM) ESPERTI IN RADIODIAGNOSTICA PER IL PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO: DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021
PROROGATO: DGR N.70-8685 DEL 27/05/2024)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO F.F. - DOTT. PASQUALE TOSCANO



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Priolo Vittoria Maria

Il Dirigente/Funziionario: Priolo Vittoria Maria

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Succi Manuela

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020;

premesse che, in vista dell'approssimarsi della scadenza dei rapporti convenzionali in essere al 31.12.2024, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. 64309 del 04/10/2024, ha chiesto al Direttore della SOC DiPSa di valutare, in base alle necessità rilevate, le convenzioni da rinnovare o da attivare;

richiamata la deliberazione n. 39 del 18/01/2024 con la quale è stata approvata la convenzione con ASL NO per l'anno 2024 per la messa a disposizione di personale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica esperto in Radiodiagnostica, al fine di sopperire alla carenza di personale del profilo di TSRM e della necessità di garantire la gestione dei turni di pronta disponibilità;

rilevato che il Direttore della SOC DiPSa, causa il perdurare della carenza di personale del profilo TSRM nonostante le procedure attivate per il reclutamento dello stesso, ha trasmesso alla SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni la nota prot. 68075 del 21/10/2024 con cui ha chiesto l'attivazione della convenzione per Tecnici sanitari di radiologia medica esperti in radiodiagnostica, per il periodo dal 01/01/2025 al 30/06/2025, al fine di garantire la corretta gestione dei turni di servizio e mantenere i livelli essenziali di operatività;

considerato che:

- in esito all'incontro con la Direzione Generale finalizzato alla disamina delle richieste di rinnovo degli atti convenzionali formulate dalle Strutture Aziendali, si è ritenuto opportuno chiedere all'ASL di Novara la disponibilità a sottoscrivere l'accordo convenzionale per la messa a disposizione di TSRM esperti in Radiodiagnostica, alle medesime condizioni previste dai precedenti accordi e cioè con un impegno di 180 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì alla domenica con turni di 8/12 ore, proponendo la durata annuale della convenzione, con decorrenza dal 01/01/2025 e scadenza al 31/12/2025, in considerazione della difficoltà di reperire personale del profilo richiesto, come da nota prot. n. 73833 del 13/11/2024 della SOS Libera Professione/Ufficio Convenzioni;
- al fine di ottimizzare l'iter procedurale, in allegato alla richiesta di convenzionamento, è stata trasmessa anche la bozza di disciplinare per la condivisione del testo;

preso atto che, con nota prot. 76011 del 29/11/2024 acquisita al protocollo aziendale in pari data al n. 77806, l'ASL di Novara comunicava la disponibilità a fornire le prestazioni specialistiche da parte di Tecnici Sanitari di Radiologia Medica esperti in Radiodiagnostica e successivamente, con comunicazione mail acquisita al protocollo aziendale n. 81598 del 16/12/2024, approvava il disciplinare nella formulazione di cui al documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);



dato atto che la convenzione oggetto del presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 160.000,00//	3	105	3.10.04.90	ANNO 2025

PROPONE

- **di sottoscrivere** la convenzione con l'ASL di Novara per l'acquisizione di prestazioni professionali da parte di personale del profilo TSRM esperto in Radiodiagnostica, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 180 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì alla domenica con turni di 8/12 ore;

- **di dare atto che:**

la convenzione ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e le condizioni sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

il presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 160.000,00//	3	105	3.10.04.90	ANNO 2025

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di sottoscrivere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, la convenzione con l'ASL di Novara per l'acquisizione di prestazioni professionali da parte di personale del profilo TSRM esperto in Radiodiagnostica, da rendersi fuori orario di servizio, con un impegno di 180 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì alla domenica con turni di 8/12 ore;

2) di dare atto che:

- la convenzione ha validità dal 01/01/2025 al 31/12/2025 e le condizioni sono tutte specificate nel disciplinare che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (AL01);

- il presente deliberato determina un impegno presunto di spesa come di seguito specificato:



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Impegno presunto spesa	AUT	SUB	CONTO	ESERCIZIO
€ 160.000,00//	3	105	3.10.04.90	ANNO 2025

3) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

4) di demandare alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali la sottoscrizione del disciplinare di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12.05.2017 e modificato con delibera n. 65 del 28.01.2020;

5) di dare mandato alla SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di trasmettere copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 10 del 24 gennaio 1995.

**CONVENZIONE TRA ASL NO DI NOVARA E L'ASL VCO DI OMEGNA PER LA
FORNITURA DI PRESTAZIONI DA PARTE DI T.S.R.M. ESPERTI IN
RADIOLOGICA – ANNO 2025**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale NO di Novara, più avanti denominata semplicemente ASL NO, con sede in Novara – Viale Roma, 7 - (P. I. 01522670031) – rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore della S.C. Servizio Gestione Personale e Valorizzazione Risorse Umane, delegato alla sottoscrizione del presente atto in virtù del Regolamento dei provvedimenti ASL NO approvato con deliberazione n. 66/2017;

E

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), C.F./P.I. n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB) in Via Mazzini n. 117, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria Maria Priolo, Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

L'ASL NO mette a disposizione proprio personale avente la qualifica di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (in seguito TSRM) esperto in Radiodiagnostica per svolgere presso il PO di Domodossola attività di supporto, per un impegno massimo di 180 ore al mese, con attività programmabile dal lunedì alla domenica con turni di 8/12 ore.

ART. 2 – Modalità di svolgimento

L'attività dei TSRM oggetto della presente Convenzione dovrà essere svolta come da intese che intercorreranno tra le Strutture interessate. Sarà cura dell'Azienda di appartenenza segnalare con congruo anticipo l'eventuale sopraggiunta impossibilità di rispettare il

	calendario previsto al fine di consentire il tempestivo avvio di idonee contromisure	
	organizzative. Le prestazioni saranno rese dal personale TSRM al di fuori del normale orario	
	di lavoro di servizio.	
	ART. 3 – Corrispettivo	
	Per l'attività di cui al precedente articolo, l'ASL VCO corrisponderà all'ASL NO i seguenti	
	compensi orari:	
	- € 37,18 (trentasette/18) per ora, come da tariffario relativo all'attività del personale di	
	supporto alla Libera Professione;	
	- i relativi costi documentabili (IRAP ed oneri previdenziali) sostenuti dall'ASL NO;	
	- la remunerazione del tempo di percorrenza impiegato per raggiungere la sede della	
	prestazione, determinato in 2 (due) ore A/R, nella misura del 50% del compenso orario	
	previsto, come da circolari Regione Piemonte prot. n. 2477 del 14.08.2006 e prot. n. 2861	
	del 02.10.2006, oltre al rimborso delle spese di viaggio (1/5 del costo della benzina verde	
	per ogni Km. percorso) e pedaggi autostradali debitamente documentati o, in alternativa, il	
	costo del biglietto ferroviario.	
	ART. 4 – Rendicontazione e fatturazione	
	L'ASL VCO trasmetterà mensilmente all'ASL NO il rendiconto delle ore di attività rese in	
	applicazione del presente accordo, per la relativa fatturazione.	
	Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione fattura da parte dell'ASL NO.	
	ART. 5 – Durata della convenzione – Recesso – Modifiche e/o integrazioni	
	La presente convenzione ha validità dal <u>01.01.2025</u> al <u>31.12.2025</u> . Tuttavia nelle more del	
	perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali pregressi rapporti intercorsi	
	saranno regolati a norma del presente accordo. È fatta salva la possibilità di recesso	
	anticipato, da notificarsi tra le parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 30 gg. Qualora	
	dovessero permanere le attuali condizioni o al mutare delle stesse, le parti si riservano la	
	2	

	facoltà di rinnovare, modificare o integrare la presente convenzione, previa sottoscrizione di	
	specifico atto.	
	ART. 6 – Idoneità Sanitaria e Radioprotezione	
	Il personale TSRM deve essere in possesso dell'idoneità sanitaria prevista dall'art. 113,	
	comma 2, lettera a) del D. Lgs. 101/2020 e deve essere sottoposto a sorveglianza fisica a	
	cura delle Aziende Sanitarie di appartenenza ed ospitante, ciascuna per la parte di propria	
	competenza, come di seguito specificato.	
	Pertanto, il personale TSRM ha l'obbligo di attenersi a quanto segue:	
	1. applicare le norme di radioprotezione in vigore;	
	2. non avvalersi di personale ausiliario nell'esecuzione delle immagini radiologiche;	
	3. segnalare eventuali malfunzionamenti riscontrati al Direttore Sanitario dell'ASL VCO.	
	4. Qualora il lavoratore, nell'ambito delle attività di cui al presente accordo, sia esposto a	
	rischi da radiazioni ionizzanti presso le zone Classificate dell'Azienda ove sarà inserito, in	
	ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 101/2020, le Parti	
	concordano quanto segue:	
	a. Gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione	
	di rischio del Lavoratore in funzione dell'attività che verrà effettuata presso il soggetto	
	ospitante e concordano il vincolo di dose. I vincoli di dose adottati abitualmente dall'ASL	
	NO sono:	
	• 6 mSv per i lavoratori/studenti classificati in categoria A	
	• 3 mSv per i lavoratori/studenti classificati in categoria B	
	• 0,5 mSv/anno per i lavoratori/studenti classificati Non Esposti	
	b. L'Esperto di Radioprotezione dell'ASL VCO provvede ad effettuare la classificazione di	
	rischio lavorativo;	
	c. Il Medico Autorizzato del ASL NO, per i lavoratori classificati come lavoratori "esposti",	
	3	

	provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla	
	normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale (Libretto	
	personale di radioprotezione, se classificati come Lavoratori Esposti di Categoria A), e a	
	redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti che sarà inviato	
	all'ASL VCO;	
	d. L'ASL NO rende edotti i lavoratori relativamente alla informazione e formazione in tema	
	di radioprotezione di cui all'art. 111 D. Lgs 101/2020, fatto salvo l'obbligo dei terzi di	
	informazione specifica sui rischi di cui all'art. 113;	
	e. L'ASL NO provvede a dotare i lavoratori di dosimetri personali, salvo accordi specifici	
	tra Esperti di Radioprotezione per brevi periodi di frequenza.	
	ART. 7 – Privacy	
	I dati personali che le Parti si scambiano in preparazione o in occasione della stipula del	
	presente accordo convenzionale sono acquisiti presso gli interessati e saranno trattati	
	unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con	
	tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett "b" del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") nel rispetto	
	delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa. Ai sensi della vigente normativa,	
	l'ASL VCO Titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4,	
	c. 7 del GDPR, provvede alla successiva nomina dei consulenti quali autorizzati al	
	trattamento nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività disciplinate dalla presente	
	convenzione, nel rispetto di quanto previsto all'art. 28 ed alle altre disposizioni del GDPR in	
	materia di sicurezza nel trattamento dei dati.	
	ART. 8 – Assicurazione	
	L'ASL VCO, attraverso il meccanismo dell'assicurazione regionale, estende la copertura	
	assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ai consulenti esterni nell'esercizio	
	dell'attività presso l'ASL VCO. Per le prestazioni rese al di fuori dell'orario di servizio, la	
	4	

	garanzia per il rischio Infortuni e malattia professionale rimane in capo alla Azienda	
	cedente. La copertura dovrà dunque essere garantita dall'ASL NO o, in difetto, dal	
	professionista con oneri a proprio carico. Si richiamano altresì le disposizioni contrattuali	
	vigenti in merito al riconoscimento di patrocinio legale ai dipendenti per fatti connessi ad	
	espletamento di attività di servizio.	
	ART. 9 – Codice di comportamento	
	È fatto obbligo ai consulenti di <u>osservare il Codice di Comportamento dell'ASL VCO</u> ,	
	adottato con deliberazione n. 50 del 30.1.2015 ed integrato con successiva deliberazione n.	
	162 del 22.2.2018, che si applica a tutti coloro i quali prestano attività lavorativa, a	
	qualsiasi titolo, per l'azienda (si rinvia all'art. 2 del Codice). Il documento è stato	
	predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 44, della legge n. 190 del	
	6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	
	nella pubblica amministrazione” ed è pubblicato sul sito internet aziendale, sezione	
	“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti” – Prevenzione della	
	corruzione. L'ASL VCO si impegna a comunicare ai propri consulenti il suddetto obbligo.	
	ART. 10 – Controversie	
	Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto, le parti convengono di eleggere	
	foro unico competente quello di Verbania.	
	ART. 11 – Sottoscrizione, Bollo e Registrazione	
	In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 n. 131, il presente atto è	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a	
	carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte virtualmente dall'ASL VCO	
	(autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Verbania n. 26288 del	
	12/10/2004). Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis	
	della legge n. 241/1990.	
	5	

